



TRIBUNALE DI ROMA

G.D. Dott. Giorgio Jachia

COMMISSARIO GIUDIZIALE: Dott. Giampaolo Gatti

Proc. N. R.G. 1012/2025

AUTOCENTRO SALARIO SEBASTIANI S.R.L.

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE EX ARTT. 84, COMMA 5, E 88, COMMA 2, CCII

PROF. FRANCESCO MERCURI

Latina, 06 luglio 2026



SOMMARIO

1. PREMESSA, OGGETTO E PERIMETRAZIONE DELL'INTEGRAZIONE	3
2. DOCUMENTAZIONE SOPRAVVENUTA ED ESAMINATA	3
3. IL PRESUPPOSTO ALLA BASE DELL'INTEGRAZIONE: CREDITO RESTITUTORIO E PRIVILEGIO EX ART. 9 D.LGS. N. 123/1998	4
4. EFFETTI DELLA MODIFICA SULLA STRUTTURA DEL PIANO E DELLE CLASSI CREDITORIE	5
5. FONDI DI COPERTURA, TIMING E FONDI RISCHI	6
6. VERIFICA INTEGRATIVA EX ART. 84, CO. 5, E 88, CO. 2, CCII	7
7. CONCLUSIONI	9



1. **PREMESSA, OGGETTO E PERIMETRAZIONE DELL’INTEGRAZIONE**

Lo scrivente Prof. Francesco Mercuri, già incaricato da Autocentro Salario Sebastiani S.r.l. della redazione della relazione ex artt. 84, comma 5, e 88, comma 2, CCII depositata in data 16 febbraio 2026, ha ricevuto ulteriore documentazione relativa alla modifica del piano concordatario resasi necessaria a seguito delle osservazioni formulate dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in ordine alla natura e al rango di parte del credito erariale derivante da atti di recupero per indebita compensazione di crediti d’imposta.

La presente integrazione non sostituisce la relazione originaria, che resta ferma per quanto non espressamente modificato o integrato, ma ne aggiorna il contenuto limitatamente agli effetti che la nuova rappresentazione del passivo e la conseguente rimodulazione delle classi producono sul giudizio richiesto dagli artt. 84, comma 5, e 88, comma 2, CCII. Pertanto, il perimetro dell’odierna verifica è circoscritto al confronto tra il trattamento riconosciuto ai creditori nel piano modificato e il soddisfacimento presumibilmente ritraibile nello scenario di liquidazione giudiziale già stimato nella relazione del 16 febbraio 2026.

Resta inteso che l’odierna integrazione non è volta a rendere un autonomo giudizio sulla validità, esigibilità o fondatezza sostanziale dei singoli crediti oggetto di precisazione, né sulla correttezza giuridica definitiva della qualificazione invocata dall’Amministrazione finanziaria. Tali profili restano rimessi, per quanto di competenza, alle valutazioni del Tribunale, del Commissario Giudiziale e agli eventuali giudizi di accertamento. Ai fini della presente relazione, lo scrivente prende atto della scelta prudenziale della Ricorrente di recepire, ai soli fini del piano modificato e senza acquiescenza rispetto ad eventuali profili di contestazione sostanziale del credito, la prospettazione formulata dagli Enti impositori, collocando il credito di euro 103.430,98 in autonoma classe assistita dal privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998. L’odierna verifica è pertanto circoscritta ad accertare se tale modifica incida sulle condizioni oggetto della relazione ex artt. 84, comma 5, e 88, comma 2, CCII, con particolare riguardo al confronto tra trattamento concordatario e scenario di liquidazione giudiziale.

2. **DOCUMENTAZIONE SOPRAVVENUTA ED ESAMINATA**

Ai fini della presente integrazione lo scrivente ha esaminato, oltre alla documentazione già richiamata nella relazione originaria, i seguenti documenti sopravvenuti o aggiornati:

N.	Documento esaminato
1	Decreto del Tribunale di Roma, Sezione XIV civile e concorsuale, del 16 giugno 2026, proc. n. 1012/2025
2	Parere <i>pro veritate</i> dei Prof. Avv. Rossella Miceli e Michele Onorato, datato 6 luglio 2026, in ordine alla riconducibilità del credito restitutorio da indebita compensazione alla disciplina del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 e art. 17, comma 6, d.lgs. n. 184/2025
3	Integrazione e modifica del piano di concordato predisposta dalla Ricorrente
4	Prospetto aggiornato delle classi, delle percentuali di soddisfacimento e dei valori attribuiti a ciascuna classe



N.	Documento esaminato
5	Prospetto di formazione analitica delle classi
6	Prospetto di struttura del piano, fondi rischi e residui
7	Prospetto aggiornato del timing di piano e delle fonti di copertura

Lo scrivente ha assunto i dati numerici riportati nei documenti integrativi come predisposti dalla Ricorrente e dai suoi advisors, svolgendo verifiche di coerenza aritmetica e di raccordo con la precedente attestazione limitatamente al perimetro dell'incarico ex artt. 84, comma 5, e 88, comma 2, CCII.

3. IL PRESUPPOSTO ALLA BASE DELL'INTEGRAZIONE: CREDITO RESTITUTORIO E PRIVILEGIO EX ART. 9 D.LGS. N. 123/1998

Dalla documentazione integrativa emerge che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha segnalato l'esistenza di una quota del proprio credito, pari a euro 103.430,98, derivante da atti di recupero per indebita compensazione di crediti d'imposta, riferibili, tra l'altro, a crediti per ricerca e sviluppo, canoni di locazione e strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Secondo la prospettazione degli Enti, tale credito sarebbe assistito dal privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998.

La Ricorrente, acquisito il parere *pro veritate* dei Prof. Avv. Rossella Miceli e Michele Onorato, ha quindi ritenuto di modificare prudenzialmente il piano, attribuendo autonoma evidenza alla predetta posizione creditoria. Il parere qualifica i crediti d'imposta in esame come misure aventi natura sovvenzionale e riconducibili, secondo l'orientamento richiamato, alla nozione ampia di interventi di sostegno pubblico alle imprese; ne consegue, nell'impostazione assunta dalla Ricorrente, l'applicazione del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 al credito restitutorio vantato dall'Amministrazione finanziaria.

Lo scrivente prende altresì atto che il parere *pro veritate*, pur richiamando l'art. 17, comma 6, d.lgs. n. 184/2025, precisa la diversa disciplina applicabile ai crediti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Tale profilo non appare, allo stato, incidere sulla presente verifica, atteso che la posizione creditoria oggetto di riclassificazione risulta riferita ad atti di recupero e cartelle anteriori, aventi ad oggetto crediti d'imposta già fruiti in epoca antecedente all'entrata in vigore del predetto Codice degli incentivi.

Ai soli fini della presente integrazione, tale impostazione viene assunta quale presupposto prudenziale di piano. Ciò consente di verificare se, anche accogliendo la prospettazione più rigorosa per la Società, il piano modificato continui ad assicurare ai creditori prelatizi, tributari e contributivi un trattamento non inferiore a quello ritraibile nella liquidazione giudiziale e, dunque, se restino ferme le condizioni oggetto della relazione ex artt. 84, comma 5, e 88, comma 2, CCII.



4. EFFETTI DELLA MODIFICA SULLA STRUTTURA DEL PIANO E DELLE CLASSI CREDITORE

La modifica del piano incide essenzialmente sulla distribuzione dell'attivo endogeno e sulla classificazione del passivo, senza modificare, per quanto risulta dalla documentazione esaminata, i valori dell'attivo liquidabile già considerati nella relazione originaria, né l'impiego della continuità aziendale e dell'apporto di finanza esterna. La variazione centrale consiste nello scorporo, dal più ampio credito erariale, dell'importo di euro 103.430,98, ora collocato nella nuova Classe 12, con soddisfacimento integrale.

Per effetto di tale riclassificazione, l'attivo endogeno precedentemente destinato al soddisfacimento della quota capiente del credito INPS/INAIL viene ripartito, in parte, a favore dell'Agenzia delle Entrate ex art. 9 d.lgs. n. 123/1998 e, per la parte residua, in favore dei crediti previdenziali capienti. Ne discende, correlativamente, una rimodulazione della quota previdenziale incapiente e del credito erariale residuo ex artt. 2752 e 2778 c.c., che viene ridotto dell'importo trasferito nella nuova classe autonoma.

La seguente tabella riepiloga le principali variazioni introdotte dal piano modificato.

Area interessata	Effetto della modifica	Valore / dato aggiornato	Trattamento
Credito da indebita compensazione crediti d'imposta	Separato dal credito erariale ordinario e collocato in autonoma Classe 12	€ 103.430,98	100%
Credito Agenzia delle Entrate ex artt. 2752 e 2778 c.c.	Ridotto per effetto dello scorporo della quota trattata ex art. 9 d.lgs. 123/1998	€ 3.485.275,32	17%
INPS/INAIL quota capiente	Rideterminata in ragione della diversa allocazione dell'attivo endogeno e della precisazione del credito INPS	€ 368.397,87	100%
INPS/INAIL quota incapiente	Rimodulata quale quota residua non assorbita dalla capienza endogena	€ 227.081,21	24%
Data presunta di omologazione	Differita in coerenza con il decreto del Tribunale e con la modifica del piano	30 novembre 2026	—

Alla luce della nuova articolazione, la proposta concordataria risulta sintetizzabile come segue:

Classe	Natura	Valore credito	% soddisfo	Totale soddisfo
Classe 1	Prededuzione	€ 115.240,00	100%	€ 115.240,00
Classe 2	Privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.	€ 30.101,41	100%	€ 30.101,41
Classe 3	Privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	€ 24.860,76	100%	€ 24.860,76
Classe 4	Art. 2753 c.c. – INPS/INAIL capiente	€ 368.397,87	100%	€ 368.397,87
Classe 5	Art. 2753 c.c. – INPS/INAIL incapiente	€ 227.081,21	24%	€ 54.499,49
Classe 6	Privilegio ex artt. 2752 e 2778 c.c. – Erario	€ 3.485.275,32	17%	€ 592.496,80



Classe	Natura	Valore credito	% soddisfo	Totale soddisfo
Classe 7	Comuni	€ 7.729,66	16%	€ 1.236,75
Classe 8	Banche chirografarie	€ 35.052,68	15%	€ 5.257,90
Classe 9	Unicredit quota garantita MCC ex art. 9 d.lgs. 123/1998	€ 57.750,33	15%	€ 8.662,55
Classe 10	Altri chirografari	€ 135.931,40	15%	€ 20.389,71
Classe 11	Imprese minori	€ 161.630,18	15%	€ 24.244,53
Classe 12	Agenzia delle Entrate ex art. 9 d.lgs. 123/1998	€ 103.430,98	100%	€ 103.430,98
Totale		€ 4.752.481,80		€ 1.348.818,75

Al netto della prededuzione, le classi ammesse al voto presentano un valore complessivo pari a euro 4.637.241,80 e un soddisfo complessivo pari a euro 1.233.578,75. La Classe 1, relativa alle prededuzioni, è indicata separatamente e non partecipa al voto.

5. FONDI DI COPERTURA, TIMING E FONDI RISCHI

La modifica del piano assume, quale nuova data presunta di omologazione, il 30 novembre 2026, in conseguenza del differimento delle operazioni di voto disposto dal Tribunale con decreto del 16 giugno 2026. Le fonti di copertura del piano restano, quanto al loro ammontare complessivo, sostanzialmente invariate rispetto all'impianto già esaminato nella relazione del 16 febbraio 2026, essendo costituite dalle disponibilità liquide, dai flussi netti prospettici generati dalla continuità aziendale, dalla finanza esterna per euro 706.000,00 e dal realizzo dell'attivo liquidabile residuo per euro 377.471,56.

Il quadro delle fonti di copertura, secondo il prospetto aggiornato, può essere riepilogato come segue:

Periodo	Utili netti	Finanza esterna	Attivo liquidabile	Totale annuo
Omologazione / disponibilità iniziali	-	-	€ 124.776,00	€ 124.776,00
Gennaio 2027	€ 75.300,00	-	-	€ 75.300,00
Gennaio 2028	€ 77.941,00	€ 706.000,00	-	€ 783.941,00
Gennaio 2029	€ 87.294,00	-	€ 252.695,56	€ 339.989,56
Gennaio 2030	€ 97.770,00	-	-	€ 97.770,00
Gennaio 2031	€ 60.577,00	-	-	€ 60.577,00
Totale	€ 398.882,00	€ 706.000,00	€ 377.471,56	€ 1.482.353,56



In termini di timing, il piano prevede il pagamento dei crediti prededucibili entro trenta giorni dall'omologazione. Successivamente, grazie all'utilizzo delle disponibilità residue, dei flussi netti 2026 e dell'apporto di finanza esterna, è previsto il pagamento delle classi 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, nonché della prima tranche dell'importo concordatario spettante alla Classe 6. Per evitare equivoci, il riferimento alla quota del 25% deve essere inteso come prima tranche dell'importo complessivamente destinato alla Classe 6 in sede concordataria, pari a euro 592.496,80, e non come percentuale di soddisfacimento del credito nominale erariale, che resta pari al 17% come da prospetto delle classi.

La residua quota concordataria destinata alla Classe 6 viene distribuita mediante ulteriori tranches, in coerenza con i flussi indicati nel timing di piano. A presidio dell'esecuzione sono altresì previsti specifici fondi rischi, così articolati:

Fondo	Importo
Fondo rischi garanzia MCC	€ 49.087,78
Fondo interessi legali	€ 6.800,00
Fondo rischi chirografari – valore assoluto	€ 47.548,75
Altri fondi rischi	€ 30.000,00
Totale fondi rischi	€ 133.436,53

Dopo l'accantonamento dei fondi rischi indicati, il prospetto di struttura del piano evidenzia un residuo attivo finale pari a euro 98,28, confermando una allocazione sostanzialmente integrale delle risorse disponibili in favore del ceto creditorio e dei presidi di rischio individuati.

6. VERIFICA INTEGRATIVA EX ART. 84, CO. 5, E 88, CO. 2, CCII

La relazione originaria ha stimato il valore di mercato attribuibile all'attivo patrimoniale della Società, in ipotesi di liquidazione giudiziale, in euro 639.118,04. Dedotto il presumibile ammontare delle spese in prededuzione che verrebbero a formarsi nello scenario liquidatorio, pari a euro 81.300,00, e gli oneri prededucibili inerenti alla procedura concordataria, pari a euro 115.240,00, il valore netto distribuibile risultava pari a euro 442.578,04, ovvero euro 557.818,04 al lordo della prededuzione concordataria.

Nello scenario di liquidazione giudiziale, l'attivo così determinato risultava sufficiente al pagamento integrale delle passività prededucibili e al soddisfacimento soltanto parziale dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., nella misura dell'84,37% del relativo ammontare. Tutti gli ulteriori creditori privilegiati, inclusi quelli assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ex art. 2753 c.c., ex artt. 2752 e 2778 c.c., nonché i creditori chirografari, non avrebbero ricevuto alcuna utilità nello scenario di liquidazione giudiziale.



La modifica del piano non incide su tale scenario liquidatorio, ma esclusivamente sulla distribuzione concordataria delle risorse. Pertanto, la verifica richiesta dagli artt. 84, comma 5, e 88, comma 2, CCII deve essere svolta confrontando il trattamento ora previsto nel piano modificato con le percentuali ritraibili nella liquidazione giudiziale già determinate nella relazione originaria.

Ai fini del confronto, si precisa che il valore dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. considerato nello scenario di liquidazione giudiziale comprende anche poste che verrebbero a maturare o diverrebbero esigibili in ragione della cessazione dell'attività e dei rapporti di lavoro, tra cui il trattamento di fine rapporto. Nel piano concordatario in continuità, invece, la Classe 2 recepisce i crediti privilegiati oggetto di regolazione concorsuale immediata, mentre la prosecuzione dei rapporti aziendali comporta una diversa rappresentazione delle poste connesse alla continuità dei rapporti di lavoro. La comparazione deve pertanto essere letta tenendo conto della fisiologica diversità tra scenario liquidatorio e scenario concordatario in continuità.

Categoria / classe rilevante	Valore di riferimento	Soddisfo in liquidazione giudiziale	Soddisfo nel piano modificato	Esito della verifica
Prededuzione	€ 196.540,00	100%	100%	Trattamento invariato o migliorativo; soddisfo integrale
Privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.	€ 524.543,41	84,37%	100% per i crediti classificati in Classe 2	Soddisfo superiore allo scenario liquidatorio
Privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	€ 24.860,76	0%	100%	Soddisfo integralmente migliorativo
Crediti previdenziali ex art. 2753 c.c.	€ 595.479,08	0%	100% sulla quota capiente e 24% sulla quota incapiente	Soddisfo positivo in luogo di assenza di utilità liquidatoria
Crediti erariali ex artt. 2752 e 2778 c.c.	€ 3.485.275,32	0%	17%	Soddisfo positivo in luogo di assenza di utilità liquidatoria
Agenzia delle Entrate ex art. 9 d.lgs. 123/1998	€ 103.430,98	0%	100%	Nuova classe autonoma; soddisfo integrale e trattamento non deteriore
Chirografari e classi residuali	€ 398.094,25	0%	dal 15% al 16%, secondo classe	Nuova classe autonoma; trattamento integralmente satisfattivo e comunque non deteriore rispetto allo scenario liquidatorio

Il confronto evidenzia che nessuna delle categorie creditorie assistite da cause legittime di prelazione riceve, nel piano modificato, un trattamento inferiore a quello realizzabile nello scenario di liquidazione giudiziale. In particolare, la nuova Classe 12, istituita per il credito Agenzia delle Entrate ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, è prevista in soddisfacimento integrale, laddove nello scenario liquidatorio l'attivo disponibile risulterebbe assorbito dalle prededuzioni e dai crediti ex art. 2751-bis n. 1 c.c., senza alcuna utilità residua per i crediti di rango successivo.

Anche considerando la speciale collocazione del privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123/1998, che si pone dopo il privilegio per spese di giustizia e dopo i privilegi di cui all'art. 2751-bis c.c., il piano modificato appare



maggiormente favorevole rispetto allo scenario liquidatorio, poiché assicura alla posizione erariale oggetto di riclassificazione il pagamento integrale dell'importo di euro 103.430,98.

La rimodulazione della quota INPS/INAIL capiente e incapiente non determina, a sua volta, alcun arretramento rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale, nel quale il credito previdenziale non avrebbe ricevuto alcun soddisfacimento. Il piano modificato prevede invece il pagamento integrale della quota capiente e il pagamento parziale della quota incapiente nella misura del 24%.

7. CONCLUSIONI

Alla luce della documentazione esaminata e delle verifiche integrative svolte, lo scrivente ritiene che le modifiche apportate al piano concordatario di Autocentro Salario Sebastiani S.r.l. non incidano in senso peggiorativo sulle conclusioni già espresse nella relazione ex artt. 84, comma 5, e 88, comma 2, CCII del 16 febbraio 2026, che resta ferma per quanto non espressamente integrato dalla presente relazione.

La presente integrazione ha ad oggetto, in particolare, gli effetti derivanti dalla riclassificazione del credito dell'Agenzia delle Entrate pari a euro 103.430,98, derivante da atti di recupero per indebita compensazione di crediti d'imposta, prudenzialmente collocato dalla Ricorrente nella nuova Classe 12, con soddisfacimento integrale, in ragione della prospettata applicazione del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998.

Tale impostazione viene assunta dallo scrivente quale presupposto prudenziale del piano modificato, senza che la presente relazione implichi un autonomo accertamento sulla definitiva esistenza, esigibilità, natura giuridica o collocazione concorsuale del credito in esame.

La modifica del piano incide sulla distribuzione interna delle risorse concordatarie e sulla conseguente articolazione delle classi, ma non modifica, per quanto risulta dalla documentazione esaminata, il valore dell'attivo liquidabile già considerato nella relazione originaria, né l'impianto complessivo delle fonti di copertura destinate al soddisfacimento del ceto creditorio.

Nel piano modificato, la nuova Classe 12 è prevista in pagamento integrale, mentre le ulteriori classi creditorie conservano un'utilità comunque non inferiore a quella ritraibile nello scenario di liquidazione giudiziale già stimato nella relazione del 16 febbraio 2026. Ne consegue che la riclassificazione del credito erariale non determina un trattamento peggiore per i creditori muniti di cause legittime di prelazione, ivi inclusi quelli tributari e contributivi.

Pertanto, nei limiti dell'incarico conferito, della documentazione esaminata e delle verifiche integrative svolte, lo scrivente attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 84, comma 5, e 88, comma 2, CCII, che **la proposta concordataria di Autocentro Salario Sebastiani S.r.l., come modificata, continua ad assicurare ai creditori muniti di cause legittime di prelazione una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile, in ragione della rispettiva collocazione preferenziale, in caso di liquidazione giudiziale.**



Con osservanza.

Latina, 06 luglio 2026

Prof. Francesco Mercuri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

